

GC

ALL. A

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**ATTO DI CITAZIONE**

**PER**

**Vanessa SOLLECITO** (C.F. SLL VSS 77L70 A662K), nata a Bari (BA) il 30/07/1977, residente a Giovinazzo (BA), ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carta (C.F. CRT GNN 71E31 B354X), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giorgio Carta (C.F. CRT GRG 70H15 B354W), in virtù di procura in calce al presente atto;

- attrice

**CONTRO**

**Meo PONTE**, domiciliato presso la Redazione de LA REPUBBLICA, in Roma, Via Cristoforo Colombo, 90, c.a.p. 00147;

**GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.** (in qualità di Editore), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 149, c.a.p. 00147;

**Ezio MAURO** (in qualità di Direttore Responsabile del quotidiano LA REPUBBLICA), domiciliato presso la Redazione de LA REPUBBLICA, in Roma, Via Cristoforo Colombo, 90, c.a.p. 00147;

- convenuti

**SI PREMETTE IN FATTO:**

La Dott.ssa Vanessa Sollecito è la sorella di Raffaele Sollecito, sottoposto a processo penale con l'accusa di avere partecipato - con Amanda Knox e Rudy Guede - all'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, assassinata a Perugia il 2 novembre 2008.

Il giovane ha recentemente subito la condanna, sottoposta ad impugnazione, a 25 anni di reclusione.

Prima ancora che venisse pronunciata dai giudici della Corte di assise di Perugia la suddetta pesante condanna, Raffaele Sollecito è stato investito, unitamente ai suoi familiari, da una campagna mediatica scatenata dalle principali testate giornalistiche e radiotelevisive, ma anche dai gestori di reti informatiche e siti web (oltre che dai loro utenti: si pensi, per esempio, a Facebook).

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, secondo la prospettazione dei media, Raffaele Sollecito, non solo avrebbe partecipato all'omicidio di Meredith Kercher, ma avrebbe tentato, con i suoi familiari, di corrompere politici influenti per manovrare il giudizio a proprio carico ed indirizzare in senso a sé favorevole la pronuncia dei giudici.

I siti web più visitati (ed i loro utenti, nella forma dei blog, forum e similari) hanno fatto propria tale fantasiosa prospettazione, riportando per intero e diffondendo il testo degli articoli - pubblicati, in particolare, da "la Repubblica" e dal "Corriere della sera" - ad alto contenuto diffamatorio, che denuncerebbero una serie di iniziative della famiglia Sollecito (ripetutamente definita come "clan") tutte finalizzate a far assolvere il congiunto e, prima ancora, a far trasferire poliziotti e magistrati scomodi, a richiedere l'intervento di politici di spicco, nonché ad organizzare campagne mediatiche favorevoli al congiunto e, di contro, sfavorevoli all'autorità inquirente e giudicante.

Per i media si tratterebbe di un "piano" messo a punto dalla famiglia Sollecito col deliberato intento di conseguire l'assoluzione di Raffaele.

Per quanto concerne gli odierni convenuti, l'articolo diffamatorio in contestazione, a firma del giornalista Meo Ponte, è stato pubblicato il 21 giugno 2008 sia sull'edizione cartacea di "la Repubblica", col titolo "**FAREMO CACCIARE QUEI POLIZIOTTI DI PERUGIA**" (pagina 17 - sezione cronaca), sia su quella on line nel sito web [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), col titolo "**INDAGATI I FAMILIARI DI SOLLECITO. VOLEVANO MANIPOLARE LE INDAGINI**" - "**Omicidio Meredith, scoperto il piano dei genitori di Raffaele: 'Ci aiuteranno i politici'. Chiedevano agli amici influenti di fare pressione sui giudici della Corte di Cassazione**" - "**Incastrati dalle intercettazioni contenute nei faldoni dell'inchiesta sul delitto di Perugia. Tra gli obiettivi 'cacciare i poliziotti scomodi'. Nel mirino anche il commissario Napoleoni**".

Si riporta, di seguito, il testo letterale del pezzo di Meo Ponte:

**"PERUGIA - Far trasferire poliziotti scomodi, chiedere l'intervento di politici di spicco, organizzare campagne mediatiche. Tutto per scagionare Raffaele Sollecito, lo studente di Giovinazzo, in carcere con l'accusa di aver ucciso, con la fidanzata americana Amanda Knox e Rudy Guede, la studentessa inglese Meredith Kercher.**

**È il piano messo a punto nei mesi scorsi dalla famiglia Sollecito e ora rivelato dalle intercettazioni telefoniche depositate l'altro ieri con i quattordici faldoni che raccolgono l'intera inchiesta sul delitto di Perugia.**

**Le registrazioni delle conversazioni telefoniche tra il padre di Raffaele, Francesco Sollecito, noto cardiologo pugliese, il fratello Giuseppe, la cognata Sara, la seconda moglie Mara e la figlia Vanessa**

ricostruiscono l'incessante attività della famiglia per trovare l'appoggio di personaggi influenti. Spinto dalla convinzione che la Squadra Mobile perugina e il pm Giuliano Mignini abbiano indagato in modo errato, l'intero clan familiare di Raffaele Sollecito si mobilita per scagionare il giovane. Non solo con l'intervento di pool di avvocati e di consulenti medico-legali, ma anche attraverso amicizie politiche.

Ad esempio Vanessa, la sorella di Raffaele, confida al padre di aver la possibilità di raggiungere il senatore Domenico Formisano dell'Italia dei Valori. "Il senatore - dice - mi ha contattato per chiedermi un intervento a favore di una persona. Sono contenta perché così sarà in debito con me e potrò andare a Napoli a parlargli". Si rivela ingenua, Vanessa, anche se è un tenente dei carabinieri. Al padre che la invita alla prudenza ricordandogli che ha il telefono sotto controllo lei risponde: "Ma io non sono intercettata".

Un altro politico di spicco a cui si rivolge la famiglia Sollecito, anche grazie alla zia Sara, militante di Alleanza Nazionale, è Domenico Nania, ora vicepresidente del Senato, che, secondo i parenti di Raffaele, potrebbe interessare alla vicenda addirittura l'onorevole Renato Schifani. Anche la scelta di Giulia Bongiorno come avvocato è dettata dalla stessa logica. Mara, la matrigna di Raffaele, la definisce "la signora Trentapalle" e sottolinea: "Lei sa come comportarsi in certe situazioni". Tutta questa attività naturalmente viene riferita a Raffaele durante i colloqui in carcere, anche questi intercettati.

**Che cosa vogliono i familiari di Sollecito da questi politici appare chiaro da altre intercettazioni: pressioni sui giudici della Corte di Cassazione affinché accolgano il ricorso presentato dagli avvocati del ragazzo e interventi per togliere l'inchiesta ad alcuni investigatori scomodi.** Nel mirino della famiglia ci sono soprattutto il commissario Monica Napoleoni, responsabile della Sezione Omicidi, e Giacinto Profazio, capo della Squadra Mobile, che sono di volta in volta definiti "maiali, figli di p., bastardi".

"Dobbiamo trovare qualcuno che possa intervenire in qualsiasi maniera - si legge nelle intercettazioni - Bisogna far sì che la polizia non faccia altre nefandezze". Tutti si dicono convinti che la polizia perugina sia capace di alterare le prove, costruendone addirittura di false. E per questo contattano giornalisti e televisioni finendo per portare a Telenorba un filmato girato nel momento successivo alla scoperta dell'omicidio che dovrebbe, secondo loro, rivelare l'inefficienza della polizia scientifica.

È una decisione invece che si rivela fatale per la famiglia Sollecito: l'intero clan finisce indagato per violazione della privacy, diffamazione e pubblicazione arbitraria di atti giudiziari e pubblicazione di immagini raccapriccianti. E

ora alla Procura di Perugia pensano di inviare ai colleghi di Firenze, competenti per territorio, il nuovo fascicolo. (21 giugno 2008)".

\* \* \*

### SULLA PORTATA DIFFAMATORIA DELL'ARTICOLO

L'articolo - tanto per la sua complessiva portata diffamatoria ed inveritiera, quanto per i termini deliberatamente offensivi colà utilizzati - rappresenta evidentemente un'ingiustificata aggressione all'immagine, al decoro, all'onore ed alla reputazione della Dott.ssa Vanessa Sollecito, oltre che alla sua privacy.

E' sufficiente avere riguardo al termine "clan" - ripetutamente impiegato in senso dispregiativo dal giornalista con riferimento alla famiglia Sollecito - per ricavare in via immediata la portata diffamatoria dell'articolo *de quo*.

Per quanto possa occorrere, vale la pena di riportare la definizione di tale termine su Wikipedia: "*CLAN, nel linguaggio giornalistico, è un'organizzazione criminale (associazione a delinquere) - talora di stampo familistico - radicata su un determinato territorio (es. clan camorristico o clan mafioso)*".

Al di là dei gravi danni arrecati alla Dott.ssa Sollecito per il mancato rispetto - da parte dell'autore del pezzo giornalistico - del suo 'diritto alla riservatezza', sono presenti intere frasi dal contenuto chiaramente diffamatorio.

Tali senz'altro si palesano, per esempio, l'arbitraria qualificazione dell'attrice come "ingenua" e la sottolineatura di tale aggettivo in rapporto alla professione dalla medesima esercitata all'epoca ("*Si rivela ingenua, Vanessa, anche se è un tenente dei carabinieri ...*").

Più in generale, il testo appare chiaramente il frutto dell'immaginazione dell'autore, che prospetta la tesi di un complotto ordito dalla famiglia Sollecito per depistare le indagini, inquinare le prove ed esercitare pressioni a livello politico sui magistrati della Corte di Cassazione deputati a emettere il verdetto finale di assoluzione o condanna. Il pezzo giornalistico, tra l'altro, è apparso sul sito web del quotidiano, notoriamente molto visitato, con conseguente amplificazione e protrazione nel tempo del gravissimo pregiudizio all'onore ed alla reputazione dell'attrice.

L'articolo in questione fornisce ai lettori una informazione sui fatti assolutamente non rispondente alla verità oggettiva, tale da diffondere gravissimi e infondati sospetti sulla persona della Dott.ssa Sollecito (e dei suoi familiari) e sulla sua integrità morale, tanto più alla luce della rimarcata appartenenza dell'attrice all'Arma dei Carabinieri (cfr. articolo: "*anche se è un tenente dei carabinieri*").

La giurisprudenza di merito ha affermato che "***In tema di diffamazione, ricorrono gli estremi dalla ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole di una persona e, dunque, non solo le***

*espressioni non vere e non obiettive, ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione altrui' (App. Roma Sez. I, 28/05/2007).*

In conseguenza della pubblicazione dell'articolo diffamatorio in parola, il danno patito da parte attrice, e di riflesso, dai suoi familiari, nelle sue molteplici articolazioni, va senz'altro risarcito, giacché ingiusto.

In dottrina e giurisprudenza (cfr. Bevere-Cerri, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano 1995, p. 189 e Cass.6-4-1983, in *Giur. It.* 1984, I, 920) si è, al riguardo, rilevato come l'ingiustizia del danno *ex art.* 2043 c.c. non può che richiamare il complessivo valore della persona umana, nella sua proiezione non solo economica e oggettiva fatta palese dal patrimonio, ma anche in quella soggettiva, cioè biologica e sociale.

La lesione dell'identità, dell'onore e della reputazione, infatti, non può che tradursi in un detrimento per le relazioni interpersonali e sociali di parte attrice.

Occorrerà, pertanto, tenere presente l'illegittima compromissione dell'onorabilità e della reputazione della stessa, non parendo revocabili in dubbio le notevoli conseguenze sfavorevoli derivatele dalla vicenda e che hanno leso la sua persona sotto il profilo del sentimento della propria personalità a seguito della disistima che l'ha inevitabilmente colpita.

In proposito, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6507 del 10.05.2001, così statuisce in ordine al pregiudizio alla reputazione personale: *"in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 della Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su questo punto Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla*

*riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto'.*

Orbene, al di là dell'opinabilità dell'intento chiaramente speculativo del citato articolo, quello che rileva in questa sede è certamente la totale mancanza di verità di tali fatti e la grave violazione dei citati diritti inviolabili della persona e della riservatezza della Dott.ssa Sollecito.

Tale pubblicazione costituisce nient'altro che un'ingiustificata violazione ed un'intollerabile aggressione della privacy dell'istante, nonché una lesione gravissima della reputazione e del suo onore.

\* \* \*

**SULL'ACCERTAMENTO IN VIA INCIDENTALE DELLA SUSSISTENZA DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 595 comma 3 (diffamazione), 596 BIS (diffamazione col mezzo della stampa) e 57 C.P. (reati commessi col mezzo della stampa periodica).**

La condotta dell'autore dell'articolo *de quo* integra la fattispecie di reato di cui all'art. 595 co. 3 c.p.: diffamazione col mezzo della stampa e/o tramite Internet (l'articolo è stato pubblicato, come detto, anche su Internet).

Ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile proporre, in sede civile, azione autonoma di risarcimento del danno, senza che sia necessario ottenere una condanna penale come presupposto o presentare querela in sede penale: ***"Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto della querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, comma 3, prima parte, c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (...)"*** (Cass. SS.UU., 18 novembre 2008, n. 27337; conforme, Cass. civ., sent. n. 5259/1984).

Tanto premesso, ai fini del conseguimento del risarcimento del danno conseguente a siffatta condotta illecita, si insta sin d'ora affinché preliminarmente l'Ill.mo Giudice adito accerti, *incidenter tantum*, la sussistenza del reato di diffamazione col mezzo della stampa perpetrato, in veste di giornalista, dal sig. Meo Ponte (*ex art. 595 co. 3 c.p.*). Inoltre, l'art. 11 della legge n. 47/1948 statuisce che ***"per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"*** e l'art. 596-bis c.p. (*Diffamazione col mezzo della stampa*) recita: ***"Se il delitto di diffamazione è***

*commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58'.*

Nella fattispecie, pertanto, si ravvisa la responsabilità, in solido con l'autore dell'articolo, dell'Editore (il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.) e del Direttore responsabile del quotidiano "la Repubblica", che all'epoca dei fatti era il Dott. Ezio Mauro.

Quest'ultimo, segnatamente, ha posto in essere una condotta colposa consistente nell'omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione dell'illecito; la responsabilità che si ravvisa in capo al convenuto è sorta per negligenza nel vagliare lo scritto, destinato alla pubblicazione. La colposa omissione ha concorso nella determinazione dell'evento lesivo e del conseguente grave pregiudizio patito da parte attrice.

Quanto all'Editore, il Gruppo Editoriale L'Espresso S.P.A., la responsabilità va ricondotta all'omesso controllo sulla pubblicazione dello scritto lesivo della reputazione e del decoro, nonché dell'immagine della Dott.ssa Sollecito.

Dall'applicazione di tali principi consegue che, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, il giornalista e l'editore *"sono responsabili per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate"* (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. Inf. 88).

\* \* \*

#### **IL DIRITTO DI CRONACA ED I SUOI LIMITI**

Giurisprudenza e dottrina riconoscono l'esistenza del diritto di cronaca quale estrinsecazione della libertà di stampa e di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell'art 21 della Costituzione.

Le esigenze dell'informazione non possono, però, giustificare qualsivoglia aggressione all'altrui reputazione attraverso l'impiego di dati falsi, tendenziosi e diffamatori. Il diritto di cronaca ha le sue regole ed i suoi limiti invalicabili in relazione al contenuto informativo della comunicazione. Limiti che, evidentemente anche per la terminologia dolosamente offensiva adottata nell'articolo in contestazione, nel caso di specie vanno senz'altro considerati illegittimamente oltrepassati.

Il diritto di cronaca, quale manifestazione della libertà di pensiero, ancorché comporti la diffusione di notizie di fatto disonorevoli, presuppone la verità e l'esatta rappresentazione dei fatti narrati: tutti requisiti che nella vicenda per cui è causa vanno senz'altro ritenuti insussistenti.

Tale diritto, in ogni caso, incontra un limite nell'esigenza di tutela dell'onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento va ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La Corte di Cassazione (Cass. 18.10.1984, n. 5259) ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: utilità sociale dell'informazione; verità oggettiva o anche soltanto putativa; forma civile nell'esposizione dei fatti".

La notizia deve essere vera: deve sussistere una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (sent. Cass. 15.01.1987).

Nel caso di specie, risultano violati i principi generali cui deve essere improntata l'informazione, ossia l'obiettività, la completezza nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla costituzione, nonché la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti e l'assoluto divieto di usare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile al lettore il contenuto delle informazioni.

\* \* \*

#### **SUL DANNO RISARCIBILE.**

Come detto, l'articolo per cui è causa contiene frasi gravemente diffamatorie, lesive della dignità, dell'immagine, della reputazione e dell'onore di parte attrice. La Dott.ssa Sollecito ha subito (e continua a subire, stante la persistente fruibilità dell'articolo su internet), in conseguenza dell'illecita condotta dei convenuti - che si inquadra nell'ambito della più complessiva campagna mediatica scatenata dagli organi di stampa nei confronti suoi e della sua famiglia -, un gravissimo pregiudizio meritevole di ristoro.

L'ordinamento, in presenza di siffatte violazioni delle prerogative della persona, riconosce il diritto di agire per conseguire il risarcimento dei danni provocati dalla lesione all'onore e alla reputazione dell'individuo, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria (dunque ristoro per danno patrimoniale) con estensione all'universo dei pregiudizi non patrimoniali (Cass. 4881/2001; Cass. 6507/2001).

*"L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato"* (Cass. civ. Sez. III Sent., 20/10/2009, n. 22190).

*"Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria"* (Trib. Genova, 21/02/2008).

Con l'incriminazione della diffamazione (art. 595 c.p.) si tutelano i riflessi oggettivi dell'onore, ossia la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).

La diffamazione commessa col mezzo della stampa è considerata un'aggravante in considerazione della particolare **diffusività del mezzo** adoperato e del potere di persuasione psicologica e di orientamento d'opinione che la stampa possiede, che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno. *A fortiori*, tali concetti ben si attagliano alla fattispecie *de qua* alla luce del fatto che, come anticipato, il pezzo incriminato è stato diffuso tramite Internet, con amplificazione smisurata dell'effetto pregiudizievole per le ragioni dell'attrice.

La Suprema Corte ha ribadito che *"Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegue un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen."* (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4053).

La giurisprudenza di merito, dal canto suo, ha affermato che *"nel caso di danno all'onore ed alla reputazione il risarcimento e la liquidazione del danno patito non può che avvenire in via equitativa in ragione del carattere strettamente personale del diritto leso e la conseguente impossibilità di dimostrare in concreto l'entità del danno. Inoltre, la rilevanza costituzionale del diritto leso fa sì che esso, al pari del diritto alla salute, sia qualificabile come danno in re ipsa da riconoscersi e liquidarsi in via equitativa e senza la necessità di particolari dimostrazioni da parte del danneggiato"* (Trib. Ruvo di Puglia, sent. 07.04.2009) e che *"Nella liquidazione del danno morale, sofferto per fatti lesivi della reputazione (nella specie, diffamazione a mezzo stampa), il giudice deve tener conto, oltre all'entità dell'offesa subita e alle qualità personali dell'offeso, delle condizioni sociali di quest'ultimo, in rapporto anche alla sua collocazione professionale e al suo inserimento nel contesto sociale"* (Trib. Salerno, 06/02/2003).

Tanto premesso, il pregiudizio patito da parte attrice, nelle sue molteplici articolazioni ricomprese nella nozione di danno patrimoniale e non patrimoniale, va senz'altro risarcito, giacché ingiusto.

In materia di diffamazione a mezzo stampa, in particolare, in favore del soggetto offeso la legge prevede il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la pubblicazione della sentenza di condanna, nonché la riparazione pecuniaria *ex art. 12 legge sulla stampa*.

A quest'ultimo riguardo, l'art 12 L. 8.2.1948, n. 47, prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.

Secondo la Corte di Cassazione, "la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (...) è una sanzione di natura civilistica e, pertanto, può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).

Alla luce della storica sentenza n. 26972 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, dell'11 novembre 2008, il danno morale integra nocumento non patrimoniale risarcibile. Non è, però, una autonoma sottocategoria di danno ma, come il danno esistenziale, una formula descrittiva di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata ("nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata"). La giurisprudenza successiva alla menzionata pronuncia delle SS.UU. ha confermato siffatti principi.

Conclusivamente, posto che la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nella sue manifestazioni ai sensi dell'art. 2 Cost., non pare ammissibile che pregiudizi che in qualche misura compromettano proprio questo sviluppo e queste manifestazioni possano rimanere privi di tutela risarcitoria.

Ciò posto, dovendosi ritenere senz'altro acclarati sia l'illeceità della pubblicazione, sia la gravità del danno subito, si insta dunque per il riconoscimento di un risarcimento complessivo da liquidarsi in via equitativa ex artt. 2059-1226 c.c., per la cui quantificazione si rinvia ai parametri solitamente utilizzati da Codesto Ill.mo Tribunale in casi analoghi, avuto riguardo alle esposte argomentazioni ed alle risultanze probatorie che emergeranno in corso di causa.

\* \* \*

#### **SULLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO E/O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI.**

I convenuti andranno, altresì, condannati al risarcimento dei danni patiti dalla Dott.ssa Sollecito in conseguenza della violazione della normativa posta a tutela della privacy.

Il D.Lgs. n. 196/2003 (il c.d. Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) contiene dettagliate norme destinate a proteggere i dati sensibili delle persone fisiche e giuridiche.

In particolare, l'allegato A del predetto Codice contiene specifiche disposizioni per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

L'art. 6 del citato allegato, rubricato "Essenzialità dell'informazione", statuisce, al primo comma, che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

Inoltre, l'art. 8 ("Tutela della dignità delle persone") stabilisce che: "Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato".

Infine, il successivo art. 12, rubricato "Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali", prevede, al secondo comma, che "il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale [relativo alle iscrizioni nel casellario giudiziale] è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5 [il quale stabilisce che il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti]".

D'altra parte, la tutela della dignità della persona e la protezione dei dati di carattere personale trova fondamento già nella Costituzione europea.

In particolare, l'articolo 61 della Costituzione europea statuisce che "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata", mentre il successivo articolo 68, in tema di protezione dei dati personali, stabilisce che "Ogni persona ha il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge".

Tali principi, ampiamente recepiti dalla normativa nazionale, trovano ulteriore fondamento nell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce, al primo comma, che "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...".

Sul punto si è pronunciato persino il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con una Dichiarazione ed una Raccomandazione n. R(2003)13 del 10 luglio 2003.

La Dichiarazione ricorda alcuni principi fondamentali in materia di informazioni fornite dai media rispetto a procedimenti penali, fra i quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il

diritto ad avere un giusto processo, ma anche la tutela della vita privata e familiare, ed invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da parte dei media dei principi stabiliti nella Raccomandazione (2003)13. Ciò comporta, in particolare, l'esigenza di tutelare dignità, sicurezza e privacy di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale (imputati, vittime, **familiari**, testimoni) ai sensi dell'Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Raccomandazione elenca in 18 punti quelli che, a giudizio del Consiglio d'Europa, devono essere i principi ispiratori dell'attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali. I Ministri tentano un bilanciamento fra diritti di rango paritario, quali il diritto di cronaca e il diritto alla privacy, entrambi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ribaditi in numerosi atti anche da parte del Consiglio d'Europa.

Da un lato si riconosce, infatti, il diritto del pubblico ad essere informato adeguatamente attraverso i media e il diritto dei giornalisti di ottenere informazioni accurate. Dall'altro, si ricorda che i media hanno il dovere di rispettare la privacy delle persone coinvolte in procedimenti penali (Principio 8), nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate.

\* \* \*

Tutto quanto sopra esposto e considerato, la **Dott.ssa Vanessa Sollecito**, così come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata,

#### CITA

il Sig. **Meo Ponte** (in veste di autore dell'articolo per cui è causa), domiciliato presso la Redazione de La Repubblica in Roma, Via Cristoforo Colombo 90, il **Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.** (editore), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 149, e il Dott. **Ezio Mauro** (in veste di Direttore responsabile del quotidiano La Repubblica), domiciliato presso la Redazione de La Repubblica in Roma, Via Cristoforo Colombo 90, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Roma, nei noti locali ed alle ore di rito, all'udienza dell'**11 ottobre 2010**, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima della suindicata udienza ai sensi dell'art. 166 ed a comparire nella detta udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il menzionato termine implica le decadenze di cui agli artt. 38

e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**Voglia l'III.mo Sig. Giudice Unico designato**, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accertata e dichiarata, *incidenter tantum*, la sussistenza del reato di cui agli artt. 595 co. 3, 596 bis e 57 c.p. (diffamazione col mezzo della stampa), accogliere la domanda con il presente atto proposta e, per l'effetto,
- 2) accertare e dichiarare - In relazione all'articolo apparso in data 21 giugno 2008 sull'edizione cartacea e su quella *on line* de La Repubblica - la responsabilità del sig. Meo Ponte (quale autore del testo), del Gruppo Editoriale L'Espresso S.P.A. (in veste di editore), in persona del legale rappresentante *p.t.*, e del Dott. Ezio Mauro (in veste di Direttore responsabile di La Repubblica), nella produzione dell'evento dannoso e, conseguentemente, condannare in solido i medesimi, in ordine ai profili innanzi esposti della reputazione, del decoro, dell'onorabilità, dell'immagine, nonché in relazione alla violazione della *privacy* ed all'illegittimità del trattamento e/o diffusione dei dati personali - al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni presenti e futuri, patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero, comunque, in quella che verrà ritenuta di giustizia anche in virtù di una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- 3) condannare in solido i medesimi convenuti alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge n. 47/1948;
- 4) ordinare, a spese dei convenuti, la pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano "la Repubblica" e/o in altri equivalenti a diffusione nazionale, in conformità all'art. 9 legge n. 47/1948;
- 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che, pertanto, il contributo dovuto è pari ad € 340,00.

A corredo della presente citazione si produce in copia l'articolo pubblicato in data 21.06.2008 nell'edizione cartacea di "la Repubblica" ed in quella *on line*.

Con riserva di ulteriori precisazioni e/o modificazioni ovvero allegazioni, deduzioni e/o produzioni entro i concedendi termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e fatte comunque salve tutte le facoltà di legge.


I sottoscritti avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni afferenti il presente procedimento al seguente n. di fax: 06.32.12.00.60.

Roma, 3 maggio 2010

Avv. Giorgio Carta



Avv. Giovanni Carta



**Procura alle liti**

La sottoscritta Vanessa Sollecito, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e grado del presente giudizio, gli Avv.ti Giovanni Carta e Giorgio Carta, conferendogli ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettare le rinunce, riscuotere e rilasciare quietanze. Eleggo domicilio presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. 196/2003, di essere stata resa edotta che i miei dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e prestiamo conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente legate alle finalità dell'incarico.

Roma, 3 maggio 2010

F.to Vanessa Sollecito

\_\_\_\_\_

E' autentica la superiore firma.

Avv. Giovanni Carta

**Notifica a mezzo del servizio postale**

*Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53*

**Cron. n.ro 169**

Io sottoscritto Avv. Giovanni Carta - con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1058/2006 del 7.9.2006 - per conto di **Vanessa Sollecito**, come da delega conferita, ho notificato l'atto di cui sopra al **Sig. Meo Ponte**, domiciliato presso la Redazione de La Repubblica in Roma, Via Cristoforo Colombo 90, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76261040345-8, al **Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in

STUDIO LEGALE CARTA  
WWW.STUDIOLEGALECARTA.COM

Roma, Via Cristoforo Colombo, 149, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76401549040-0, ed  
al Dott. Ezio Mauro, domiciliato presso la Redazione de La Repubblica in Roma, Via Cristoforo Colombo 90,  
a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76401549039-7, tutte spedite dall'Ufficio postale  
di ROMA n. 85  
Roma, li 7/5/10

Avv. Giovanni Carta

*G. Carta*

